

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Nese

IL VICE SEGRETARIO
dr.ssa M. Velia Petraglia

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 08 MAG. 2014

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

08 MAG. 2014

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 08 MAG. 2014

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 30/04/2014

OGGETTO: Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali - Istituzione della De.C.O. -

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 20,00 nella sala Erika del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	Si		LONGO Francesco	Si	
NESE Domenico	Si		MONTEFUSCO Marilena	Si	
CIUCCIO Roberto	Si		CETTA Pasquale		Si
MAZZA Pasquale	Si		SICA Francesco	Si	
PAOLILLO Maurizio	Si		VOZA Roberto	Si	
SABATELLA Luca	Si		TOMMASINI Arenella Giuseppe	Si	
PAGANO Carmelo		Si	DE CARO Gennaro	Si	
MARANDINO Leopoldo	Si		TARALLO Franco		Si
FARRO Luciano	Si				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, PALUMBO, VOZA

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Domenico NESE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Segretario Comunale, dr.ssa M. Velia PETRAGLIA.

La seduta è pubblica.

Relazione sull'argomento il Consigliere comunale avv. Luciano FARRO;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30/01/2014, avente ad oggetto: "Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali – Istituzione De.Co.", nella stessa veniva allegata la bozza di Regolamento erronea;

-che, per errore, la bozza di Regolamento allegata all'atto deliberativo suindicata era errata;
RITENUTO, quindi, di sottoporre al Consiglio Comunale lo schema di Regolamento completo da approvare, conformemente alle intenzioni di questa Amministrazione Comunale istituire la (De.C.O.) Denominazione Comunale di Origine del Comune di Capaccio;

RILEVATO che il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche della Città di Capaccio, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate;

CONSIDERATO che il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni, in quanto, il regolamento si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agro-alimentari che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione, tanto che, in materia di distribuzione commerciale, la Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e la specificità di tali prodotti e al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agro-alimentari regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, dato atto che in Campania esistono produzioni Doc, Docg, Igt, Dop, Igp e Qualità Certificata;

TENUTO CONTO che l'azione del Comune si manifesta in direzione dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali, e di promuovere la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;

-che, pertanto, a tale scopo, si ravvisa la necessità di istituire ed approvare il "REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA De.C.O.", che ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, ed uno strumento di promozione dell'immagine della Città di Capaccio.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale nr. 24, punto nr.2, nota prot. 17985 del 30/04/2014;

Visto il parere della competente Commissione Consiliare;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'esito delle votazioni;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – Consiglieri presenti n. 14, astenuti n. //, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. // .

DELIBERA

1) di confermare l'istituzione della De.Co., per le motivazioni in premessa esposte, la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Capaccio, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del Comune di Capaccio;

2) di approvare l'allegato schema di Regolamento, così come aggiornato e modificato, per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.C.O. composto da n. 17 articoli nonché allegato A e B, che sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30/01/2014;

3) di incaricare il Responsabile dell'Area delle Attività Produttive e Sociali e/o altri a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 14, astenuti n. 14, votanti n.14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. //, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Planer
23/4/2014



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI -
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Istituzione della De.Co.

Art. 5 - Registro De.Co.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 - Commissione comunale per la De.Co.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co.

Art. 11 – Controlli

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 – Struttura organizzativa competente

Art. 14 - Iniziative comunali

*Art. 15 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti
ufficiali ai prodotti locali*

Art. 16 - Tutele e garanzie

Art. 17- Norme finali

*Allegato A.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi
dalle imprese produttrici*

Allegato B: fac-simile di domanda da compilare in bollo



Art. 1



Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Capaccio Paestum, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Capaccio Paestum, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio capaccese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati; a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;



- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per **“prodotto tipico locale”**, si intende il prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo **“tipico”** è inteso come sinonimo di **“tradizionale”**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4

Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., **“Denominazione Comunale”**, per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Capaccio Paestum.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. Le De.Co. sono di esclusiva proprietà del Comune di Capaccio Paestum. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.
4. La De.Co. è attestazione di origine geografica, equivale negli obiettivi e negli effetti, al marchio **“Made in Capaccio Paestum”**

Art. 5

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Capaccio Paestum, che ottengono la De.Co.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;



- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci, molluschi e crostacei
 - prodotti di origine animale (latte, carne, pesci, uova e miele);
 - piatti tradizionali della cucina capaccese-pestana;
 - bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Capaccio Paestum, anche se non vi hanno la sede legale.
7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.


Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
- dei prodotti De.Co.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno tre anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali


The image shows three handwritten signatures in black ink, positioned below the text of Article 7. The signatures are stylized and appear to be written in a cursive or semi-cursive script. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Capaccio Paestum, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
8. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti scritti nel registro De.Co e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato apposito logo identificativo a colori da allegare al presente regolamento.

Art. 8

Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione e/o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.CO., presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione come meglio specificata all'art. 7, c. 1;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.



7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9

Commissione comunale per la De. C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o suo delegato, e ne fanno parte:
- n. 1 veterinario esperto nel settore dell'igiene e sugli alimenti di origine animale;
 - n. 1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore commerciale;
 - il responsabile della struttura comunale di cui all'art. 13 o suo delegato.
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 13.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
10. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.
12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
14. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art. 10

Utilizzo della De.Co.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della denominazione "De.Co." identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.



2. L'uso della denominazione, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, è concessa anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 9.
4. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc... .
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 11

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

Art.12

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio della denominazione De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore al quale sono assegnate le competenze in materia di Attività Produttive.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli precedenti.
3. Il responsabile del procedimento cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.



Art. 14

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle De.Co. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.Co. del Comune di Capaccio Paestum", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 15

Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 14, c. 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.Co. nell'elenco dei Prodotti Agro Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.
3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.Co., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

Art. 16


Tutele e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Art. 17

Norme finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.



ALLEGATO A

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di Capaccio Paestum
Via Vittorio Emanuele I
84047 CAPACCIO (SA)

OGGETTO: Segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
A _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di _____

Segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:


denominazione: _____
area geografica di produzione: _____
luogo di lavorazione: _____
ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Capaccio, li.....

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)



ALLEGATO B

(fac-simile di domanda da compilare)

Al Signor Sindaco
del Comune di Capaccio Paestum
Via Vittorio Emanuele 1
84047 CAPACCIO (SA)

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ e residente in _____ Via
_____ codice _____ fiscale
_____ nella qualità di titolare/leg. rapprs. della Ditta
_____ avente la qualifica di

- imprenditore agricolo;
- artigiano
- commerciante al dettaglio
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- altro _____

con sede in Via P. I.V.A n. _____

premesse:


- che la propria ditta produce il prodotto _____;
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co.,
oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio capaccese, è
meritevole di ottenere la Denominazione Comunale De.Co.

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto;
oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo;

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;



Allega i seguenti documenti:


scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.)

altro:*

Capaccio, li _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)





Città di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 5) REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI;
ISTITUZIONE DELLA D.E.CO. - MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE
[Signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

[Signature]

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

11/04/14 1

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: “Parere in ordine al Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali Istituzione della De.C.O.-Modifiche art. 9”

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto, previsto per il 30/04/2014;
-) Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
-) visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
-) visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. N. 267/2000;
-) visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune.

PREMESSO CHE

Il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato,

Visto, il parere favorevole espresso precedentemente con verbale n. 17 del 28/01/2014 in merito al “Regolamento per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici con l'Istituzione De.C.O.”,

Tanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori,

esaminato


il predetto atto così come proposto con le modifiche dell'art. 9, esprime il proprio parere favorevole in ordine allo stesso.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 29 Aprile 2014

Il Collegio dei revisori

- Dr Aniello D'Uva**
- Prof. Alberto Carpino**
- Rag. Domenico Ferraro**

Aniello D'Uva




Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno in cui le procedure presso la sede Comunale del Cafelongo, si è riunita la Giunta della Commissione Bilancio e Finanze, appositamente convocata con nota prot. 13112 del 28-03-2014 -

Alle ore 10-15, per il trattamento delle deliberazioni della Commissione Finanze, sono presenti i Componenti Parullo, Rizzo, Tommasini, Spatella, Cotta De Gra, Fano -

E' presente la dr.ssa Polina Rossini, assessore al Bilancio - verificato il numero legale, si passa all'esame del punto 4) degli argomenti all'ordine del giorno del C.C. prossimo venturo: Art. 227 D.C.G. n. 267/2013 -

verbalizzato delle gestioni esercizio 2013 - Atteso che nella precedente Commissione, l'assessor ha già rilasciato dell'argomento; atteso che non ci sono domande da parte dei componenti, la Commissione a maggioranza approva, la deliberazione di rinvio di deliberazione in sede di C.C. -

Punto 5): regolamento DE-Co. - modifica - trattamento di univ. erari preesistenti, la Commissione approva a maggioranza; la deliberazione di rinvio di deliberazione in sede di C.C. -

Punto 6): regolamento FIDA Pascale - atteso che il regolamento comporta pretese per l'ente univ. in merito in precedenza; vista la qualifica pretesa di fine ammin., la Commissione approva

2. un'aggiornata - da un momento a un altro
in sede di C.C.

giunto 1) protocollo di intese memoria
storia.

Devo dire l'importanza per il no comune
sui temi trattati dal trattato per la parte
del no, interpretando con gli altri comitati,
risultando dagli eventi delle storie allate,
le Commissioni e un'aggiornata efficace
per un momento si rivela in sede di C.C.

giunto 2) l'esperienza Commissioni ATO -
Adriatico - Esistono in corso una
interazione tra l'esperienza all'istituto
e le regioni Commissioni per la problematica
le Commissioni proposte ma riviste dell'istituto
valute fatte al bilancio del giorno ed
altra data da concordarsi - da
un'aggiornata efficace: le Commissioni
si rivela in sede di C.C.

giunto 3) richiesta istituzione Commissione -
Il presidente propone alla Commissione
di istituire per l'argomento una Commissione
"speciale" di cui sono all'art. 11 del regolamento
del C.C. e non di "integrale" come chiesto
dalle Commissioni - da Commissione
effettiva e un'aggiornata: le Commissioni
si rivela in sede di C.C.

nell'altro da allibire le altre richieste.

Il segretario
G. Falla

Il presidente
Duce Solitto
Flora Falla

A seguito di convocazione del 26/04/2014, si è riunita nella Sala comune del Cafabasso, la Commissione Statuto e Regolamento per discutere sugli argomenti posti all'o.d.g. del C.C.

Sono presenti: Fano - TALLA - PAOLU - TOMMASINI ANGIOLA SABBIELLO - DE CASO - TALLA -

Si passa all'esame del punto (5) all'o.d.g. del C.C.

(REGOLAMENTO PER LA TITOLA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE TRADIZIONALI LOCALI, ISTITUZIONE DELLA DE.CO. - MODIFICHE)

Il Presidente Fano legge la proposta di deliberazione ed evidenzia che questo regolamento giunge in ritardo all'attenzione della Commissione in quanto, per un suo errore, la bozza di regolamento che fu allegata alla delibera di C.C. n. 7 del 30.01.2014, fu errata. Nonostante, si rende necessario riepilogare il regolamento di cui che, per evitare ulteriori confusioni, viene siglato dal presidente la Commissione.

Il Cons. TALLA sorride, e non più al testo, apprende una leggerezza nelle stesse di altri che vengono sottoposti al vaglio del C.C. pertanto, in riserva di dare il suo contributo o suggerimenti nelle sedute del prossimo C.C. non siglando il regolamento.

La Commissione, a questo punto, delega il Pres. Fano a siglare solo lui il regolamento da sottoporre all'attenzione del C.C.

Si passa all'esame del punto (6) all'o.d.g. del C.C.

Regolamento di riforma Fide Fano - Apprezzabile

Questo regolamento, tra l'altro, abroga le norme contenute nel regolamento di cui alla delibera C.C. n. 25 del 12/04/2010, perché in contrasto. Anche in questo regolamento, delega il Pres. e siglare lo stesso paginazione per paginazione. Il Cons. TALLA si riserva di dare


COMMISSIONE Sidonio E REGOLAMENTO seduta del 30/04/2014

il proprio contributo o suggerimento nella seduta consiliare.
Si passa al punto n° 9 all' o.d.g. del C.E.
" Richiesta C.E. Note par. 15221 del 08.04.2014 - Proposta
Istituzione Commissione Cons. ai sensi dell' art. 111
del Reg. del C.E. "

La Commissione, unanime, tenuto conto che ne fanno
parte anche i Cons. De Cons e Consili che
hanno sottoscritto la richiesta di istituzione della
Commissione di cui all' art. 111, del Reg. del C.E, sentiti
anche gli altri 2 Cons. Cetta e Pagnano, propone al
C.E. di istituire la Commissione Speciale di cui
all' art. 112 del Regolamento C.E., in luogo di quella
di cui all' art. 111 ritenendo detta Commissione più
consona agli obiettivi di fare piena luce
sull' andamento generale del Pres. di zona ed
eventuali responsabilità di natura politica.

Del che è Verbale

Il Presidente



Il Segretario verbale

